

ALL.1

Repertorio n.

Raccolta n.

BOZZA DI CONVENZIONE

ATTO AGGIUNTIVO E DI AGGIORNAMENTO ALLA CONVENZIONE VIGENTE TRA INTERPORTO S.P.A. ED IL COMUNE DI BENTIVOGLIO SOTTOSCRITTA IN DATA 11/06/1999 – REP. 4515.

REPUBBLICA ITALIANA

Avanti a me Dottor, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di, residente in con studio alla Via,

SONO PRESENTI:

- COMUNE DI BENTIVOGLIO – BO - (di seguito Comune), con sede in Bentivoglio, Piazza della Pace n. 1, codice fiscale 80008130371, rappresentato da..... nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del predetto Comune, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, al presente atto autorizzato in conformità dei disposti dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dello Statuto Comunale, nonché in forza dell'art.73 -75 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione" approvato con deliberazione di G.C n°208 del 28 dicembre 2006 e di decreto Sindacale di nomina n. prot. 18171 del 18/12/2014 e per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n°.....del.....che in copia autentica si allega sotto la lettera "D";

- INTERPORTO S.P.A. (di seguito, Interporto),

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

1. Interporto ha come oggetto sociale la progettazione, la costruzione e la gestione di un centro intermodale posto nei Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano.

2. il Comune ha approvato con D.C.C n°135 del 21/12/1984 esecutiva a tutti gli effetti di legge il Progetto di Sfruttamento Edilizio (P.S.E.), successivamente modificato con le varianti di seguito elencate:
 - 1ª variante al P.S.E approvata con Delibera di C.C. n°8 del 29/03/1999 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - 2ª variante al P.S.E approvata con Delibera di C.C. 33 del 14/04/2003 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - 3ª variante al P.S.E approvata con Delibera di C.C. 103 del 29/11/2004 esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - 4ª variante al P.S.E approvata con Delibera di C.C. 11 del 31/03/2010 esecutiva a tutti gli effetti di legge.
3. l'Interporto ha sottoscritto con il Comune di Bentivoglio due Convenzioni accedenti al P.S.E. in ordine alla progressiva attuazione dei tre Piani Particolareggiati di Esecuzione (I, II e III P.P.E.) previsti dagli strumenti urbanistici generali succedutisi nel corso del tempo.
4. in data 18/04/1985 e 11/06/1999, l'Interporto ed il Comune di Bentivoglio hanno infatti sottoscritto rispettivamente la Convenzione attualmente vigente relativa al I°, II° e III° P.P.E incidenti rispettivamente su una area di 1.370.878 mq. relativi al I° P.P.E. (di cui 183.870 mq in Comune di San Giorgio di Piano e 1.187.007 mq in Comune di Bentivoglio) e di 1.029.031 mq. relativi al II° P.P.E. e di mq 1.047.955 relativi al III° P.P.E. (.di cui 185.697 mq in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio).
5. il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Bentivoglio, approvato con D.C.C n° 35 del 30 agosto 2011 e s.m.e i. esecutiva a tutti gli effetti di legge, all'articolo 26.1. prevede, tra l'altro che:

(...) *"1. L'Interporto viene rappresentato con due simbologie che richiamano la sua attuazione: porzione esistente e porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato "Piano di sfruttamento edilizio (P.S.E.)", da attuarsi poi per tre fasi successive (P.P.E.). Alla data di adozione del presente PSC sono in corso di attuazione i primi due P.P.E. mentre non è attuato il terzo P.P.E. posto più a nord. Per quanto riguarda l'insediamento esistente gli*

indirizzi e le politiche tendono al consolidamento dello stato di fatto, mantenendo le previsioni del PRG Vigente nonché gli atti convenzionali in essere”(...).

6. il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Bentivoglio, approvato con D.C.C n° 36 del 30 agosto 2011 e s.m.e i. esecutiva a tutti gli effetti di legge, all'articolo 31, paragrafo 3, comma 1, lettera d) specifica che (...) *"E' possibile da parte della Società Interporto proporre, attraverso un aggiornamento del Piano di Sfruttamento edilizio vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima concessa di cui al punto precedente (n.d.r. lett c 30%) prendendo in considerazione tutti e tre i P.P.E, ferma restando anche la previsione della superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25 % dell'intera Superficie Territoriale (ST); tale possibilità diviene operativa solamente dopo la sottoscrizione dell'aggiornamento della convenzione" (...);*
7. L'Interporto ed il Comune di Bentivoglio, al fine di rispondere ai mutamenti nel frattempo intercorsi nell'ambito del divenire delle dinamiche territoriali e socio-economiche, intendono procedere all'aggiornamento dei contenuti della convenzione attualmente in essere in modo da riprogettare le previsioni urbanistiche della struttura interportuale, affinché la stessa possa confrontarsi in modo organico, coerente e conforme con le nuove scelte distributive - viabilistiche effettuate in occasione della nuova pianificazione Comunale (P.S.C e R.U.E) e sovra-comunale.
8. Con l'aggiornamento della convenzione in essere si tenderà inoltre ad implementare tutti gli obiettivi prestazionali con particolare riferimento agli aspetti ambientali (matrice aria, acqua, suolo e rifiuti) e al rendimento energetico dei fabbricati esistenti e di progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (oggetto)

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono al contempo il presupposto.
2. Il presente atto modifica, integra e rimuove alcune previsioni della convenzione sottoscritta in data 11/06/1999 che, per le parti non espressamente modificate, integrate e/o abrogate, rimane valida ed efficace.

Articolo 2 (modalità di attuazione)

1. Si precisa che con il presente atto si prevede, la possibilità da parte della Società Interporto di proporre, attraverso una Variante al Piano di Sfruttamento Edilizio (P.S.E) vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima concessa (rapporto di copertura massimo pari al 30% della ST), prendendo in considerazione tutti e tre i P.P.E. ferma restando anche la previsione della superficie a verde che non potrà essere inferiore al 25% dell'intera ST (così come previsto all'art. 31 paragrafo 3 lett.d) del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE).
2. A seguito dell'avvenuta approvazione della variante di cui sopra, fatta salva la capacità edificatoria massima riservata all'intera area interportuale così come stabilita all'art. 31 del RUE vigente, si potrà procedere mediante intervento edilizio diretto ai sensi dell'art. 4.5 del RUE per gli interventi edilizi ricompresi nel I° e II° P.P.E, mentre per quelli ricadenti all'interno del III° P.P.E occorrerà procedere con la presentazione e approvazione del P.P.E come meglio riportato al successivo art.9. Eventuali successivi aggiornamenti urbanistici delle superfici "spostate" e delle eventuali modifiche all'assetto viabilistico (relativamente alla sola viabilità secondaria) che si rendessero necessarie e/o opportune, saranno legittimate mediante la sola presentazione protocollata di un elaborato planimetrico con allegata relazione, che dimostri il rispetto degli indici complessivi in relazione a capacità edificatorie già legittimate. Eventuali modifiche all'assetto viabilistico (viabilità principale) e/o altre rettifiche alle informazioni di cui all'art.31 paragrafo 6 punto 1) del RUE che si rendessero necessarie, saranno invece assoggettate alla presentazione di una variante al P.S.E vigente.
3. Prima della presentazione della prima istanza di Permesso di Costruire

da realizzarsi all'interno del III° PPE, presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP dell'Unione Reno-Galliera, dovranno comunque essere ottemperate eventuali procedure di verifica ambientale previste dalla vigente legislazione ai sensi della L.R 9/1999 dell'Emilia-Romagna.

Articolo 3 (situazione urbanistica all'atto della sottoscrizione della convenzione)

Con riferimento ai contenuti urbanistici esplicitati al precedente art. 2) si riportano di seguito le indicazioni urbanistiche in termini di potenzialità edificatorie ammissibili e residue:

CAPACITA' EDIFICATORIE E DATI URBANISTICI			
	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE COPERTA MASSIMA REALIZZABILE - 30 % St -	SUPERFICIE VERDE MINIMA - 25% St -
I° P.P.E	1.370.878 mq totali (di cui 183.870 in Comune di San Giorgio di Piano e 1.187.007 mq in Comune di Bentivoglio)	356.102,00 mq	296.751,00 mq
II° P.P.E	1.029.031 mq	304.160,00 mq	253.467,00 mq
III° P.P.E	1.047.955 mq (di cui 185.697 in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio)	258.677,00 mq	215.564,00 mq
TOTALE		918.939,00 mq MASSIMI REALIZZABILI	765.782,00 mq MINIMI RICHIESTI

SUPERFICI EDIFICATE ALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE			
	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE COPERTA REALIZZATA A MAGGIO 2015	SUPERFICIE VERDE REALIZZATA
I° P.P.E	1.183.870 mq	231.207 mq	405.636 mq

II° P.P.E	1.029.031 mq	224.460 mq	349.235 mq
TOTALE		455.667 MQ	754.871 MQ

Articolo 4 (viabilità)

1. Vista la promiscuità del traffico locale e di quello interportuale sulla via comunale Santa Maria in Duno, le parti concordano sulla necessità di individuare e realizzare tempestivamente un nuovo percorso di accesso alla struttura interportuale (accesso SUD) allo scopo di risolvere tale problematica.
A tal fine il nuovo percorso per l'accesso SUD dovrà collegare in modo diretto l'Interporto con la rotonda "Segnatello" mediante un asse stradale collegato alla viabilità suddetta con opportuna opera di razionalizzazione dei flussi viabilistici (rotatoria).
2. Nell'attuazione dell'intervento di cui al precedente comma 1, sarà a carico di Interporto la realizzazione di un attraversamento dell'accesso con le modalità di un sottopassaggio o opera equivalente secondo scelte tecnico/progettuali da concordare con l'Amministrazione Comunale.
3. I termini, le modalità e le condizioni di attuazione di quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nonché gli oneri a carico di Interporto e l'impegno all'assunzione di tutti costi necessari, comprensivi del rimborso di tutte le spese derivanti da eventuali procedure espropriative (indennità e conseguenti atti notarili), vengono meglio esplicitati al successivo articolo 7 bis della presente convenzione.
4. Una volta realizzato l'accesso a SUD, il Comune di Bentivoglio si impegna ad aggiornare la classificazione acustica comunale per renderla conforme alle modifiche intervenute.
5. Relativamente alla viabilità prevista dal P.S.E. per l'accesso a NORD le parti ritengono che la stessa debba essere consentita solo al traffico medio-leggero o di soccorso, escludendo comunque il transito veicolare in

direzione EST lungo la via Ringhieri, contrariamente a quanto previsto nel Piano della Mobilità Provinciale (PMP). La nuova localizzazione dell'asse stradale relativo all'accesso nord e la tipologia di innesto con la via Ringhieri viene individuata in un apposito elaborato grafico allegato alla presente (elab. "B") per farne parte integrante e sostanziale e sarà opportunamente recepito nella variante al P.S.E che dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art.9. La nuova localizzazione dell'asse stradale relativo all'accesso nord, coincidente con l'attuale via Ringhieri (Bentivoglio)-Santa Maria in Duno (San Giorgio di Piano), oppure realizzata ex novo in aree di proprietà di Interporto o da espropriare, verrà meglio specificata in un apposito accordo tra la Società Interporto, il Comune di Bentivoglio, il Comune di San Giorgio di Piano, la Città Metropolitana, da sottoscrivere entro 6 mesi dall'approvazione della presente convenzione come esplicitato anche nella manifestazione di intenti formulata dall'amministrazione comunale di San Giorgio di Piano in data.....prot..... (documento che non viene allegato alla presente convenzione ma ne costituisce parte integrante e sostanziale).

6.L'adeguamento del tratto di viabilità comunale corrispondente a Via Ringhieri (Comune di Bentivoglio) e Via Santa Maria in Duno (Comune di San Giorgio di Piano), o in alternativa la realizzazione di un nuovo tratto stradale di proprietà privata della Società Interporto, ricompreso tra l'uscita della nuova viabilità nord e la strada Provinciale SP 44 – Bassa Bolognese, unitamente alla razionalizzazione dell'innesto con quest'ultima, sarà a carico della Soc. Interporto la quale dovrà provvedere alla realizzazione dell'opera (previa validazione degli elaborati progettuali da parte dell'Amministrazione Comunale competente e degli altri enti territorialmente competenti). Gli interventi manutentivi (ordinari e straordinari) relativi alla eventuale viabilità comunale modificata e all'intersezione con la strada provinciale di cui sopra saranno in capo ad Interporto s.p.a dal completamento dei lavori di adeguamento fino a successive modifiche viabilistiche che prevedano diverse modalità di accesso alla struttura interportuale. Relativamente all'intersezione tra la viabilità secondaria e quella provinciale si conviene che la stessa debba

essere adeguata con riferimento ad un intervento di canalizzazione del traffico e razionalizzazione delle manovre di svolta (mediante aiuole spartitraffico e/o opere similari) così come previsto nel parere del Settore Viabilità – Città Metropolitana di Bologna (prot.7639 del 28/05/2015 documento che non viene allegato alla presente convenzione ma ne costituisce parte integrante e sostanziale). L'intervento di razionalizzazione dell'intersezione di cui sopra sarà oggetto, di specifico accordo/convenzione come specificato al comma precedente.

- 7.L'avvio dei lavori relativi all'accesso nord, comprensivo delle opere di allargamento cui ai precedenti punti 5 e 6 avverrà a seguito del raggiungimento di una quota pari al 60% della superficie realizzabile del III° PPE e comunque a seguito dell'accordo/convenzione di cui al precedente comma 5) del presente articolo. A tale scopo ogni istanza di Permesso di Costruire relativa ai capannoni interportuali del III° PPE dovrà essere corredata, oltre dalle consuete relazioni di fattibilità in ordine a superficie coperta, verde, ecc... anche da una tabella che dimostri la percentuale di superficie "utilizzata" ai fini della dimostrazione del raggiungimento della quota del 60%. L'opera dovrà essere conclusa entro 1 anno dall'avvio dei lavori e, a seguito dell'avvenuto collaudo da effettuare non oltre 120 (centoventi) gg dalla fine lavori trasmessa dalla Direzione Lavori (D.L) a mezzo di lettera raccomandata all'Ufficio tecnico del Comune, le aree oggetto di allargamento qualora di proprietà Interporto, verranno cedute all'Amministrazione di competenza.
- 8 Tutte le spese derivanti dalla corretta, completa e funzionale realizzazione dell'opera viabilistica di cui al presente articolo, compreso il rimborso di tutte le spese derivanti da eventuali procedure espropriative (indennità e conseguenti atti notarili di cessione delle aree, ecc...), saranno a carico di Interporto e non rientrano nell'importo di cui al successivo art. 5 comma 2).

Articolo 5 (obblighi del soggetto attuatore)

1. L'articolo 6 B.4) della Convenzione sottoscritta in data 11/06/1999 (rep. 4515), concernente l'impegno dell'Interporto a realizzare il sovrappasso

pedonale e ciclabile in località Castagnolo Minore (come da progetto realizzato dal Comune) per un importo stimato in lire 680.000.000 (pari ad euro 351.190,69) da realizzarsi al completamento del II° P.P.E., è espressamente e in accordo tra le parti sostituito con quanto indicato al successivo comma.

2. A fronte dell'eliminazione della previsione di cui al comma precedente e delle considerazioni urbanistiche in ordine all'accoglimento delle osservazioni formulate in data 16/10/2010 – prot.16419, Interporto si impegna a realizzare, nei limiti dell'importo complessivo pari ad € 1.028.158,26 comprensivo di tutte le spese tecniche (progettazione, D.L., collaudi, sicurezza, frazionamenti, accatastamenti) le opere che verranno espressamente e successivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. Tale importo che verrà opportunamente indicizzato secondo i valori ISTAT al momento della presentazione degli elaborati tecnico progettuali, potrà essere destinato, in relazione a specifiche future esigenze da definire, all'esecuzione delle tipologie di interventi di seguito elencati:
 - realizzazione/individuazione di strutture ad uso civico/pubblico a servizio della collettività da ubicare nel capoluogo o nelle frazioni minori in relazione a specifiche necessità;
 - esecuzione di interventi infrastrutturali o manutentivi (piste ciclabili, miglioramento e adeguamento viabilistico, ecc...) nel capoluogo o nelle frazioni minori in relazione a specifiche necessità.
3. Gli interventi o le opere definite dall'Amministrazione Comunale attraverso un atto di indirizzo della Giunta Comunale, saranno oggetto di specifici accordi (convenzioni, atti contrattuali, ecc...) in cui tra l'altro verranno definiti tempi per la presentazione degli elaborati progettuali e per la realizzazione delle opere, modalità e costi degli interventi stessi e relative garanzie fideiussorie da prestare. Per la redazione dei computi metrici dei progetti verranno utilizzati l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche 2012 Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1048/2012 e successivi aggiornamenti o il prezzario DEI Tipografia del Genio Civile "Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente -

maggio 2014" e successivi aggiornamenti, per gli eventuali prezzi non ricompresi nel primo documento. Tutte le opere di cui sopra dovranno essere cedute al Comune di Bentivoglio complete, finite, funzionali e collaudate secondo le normative edilizie vigenti al momento della realizzazione delle stesse, senza che alcun importo aggiuntivo sia dovuto dall'ente.

4. Qualora, in relazione alla complessità dell'intervento individuato dovesse manifestarsi l'esigenza di gestire in modo specifico e dettagliato l'esecuzione delle opere, si potrà ricorrere ad un specifico atto di convenzione/contratto. Gli eventuali oneri legali e/o notarili derivanti da atti e/o contratti in esecuzione agli obblighi contenuti nel presente articolo saranno assolti interamente dalla Soc. Interporto s.p.a. e non sono ricompresi all'interno dell'importo di cui al punto 2) del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione degli interventi sopra citati potranno essere due:
 - intervento diretto di Interporto. In tal caso i costi definiti non potranno comunque superare l'importo di cui al precedente punto 2) del presente articolo;
 - tramite versamento del contributo economico direttamente al Comune. In questa specifica ipotesi l'importo da versare all'Amministrazione Comunale sarà implementato dell'IVA nella misura di legge.
6. La formale richiesta portante l'individuazione delle opere/attività da realizzare in relazione all'importo a disposizione corrispondente ad € 1.028.158,26 dovranno essere formalizzate dal Comune di Bentivoglio alla società Interporto entro e non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto. Decorso tale termine senza che non sia stata formulata nessuna specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, l'importo suddetto corrispondente ad € 1.028.158,26 verrà versato direttamente al Comune di Bentivoglio previa indicizzazione secondo i valori ISTAT. Nel caso di corresponsione diretta Interporto si impegna a versare oltre all'importo su indicato anche l'IVA

nell'attuale misura di legge (pari al 10%). Le parti si danno atto che resta nella facoltà dell'Amministrazione Comunale, decorsi due anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, richiedere con formale comunicazione la corresponsione della somma dovuta opportunamente indicizzata e implementata dell'iva nella misura di legge. In entrambi i casi modalità e tempi per il versamento di detto importo (indicizzato e implementato dell'IVA nell'attuale misura di legge (pari al 10%) verranno stabiliti dall'amministrazione comunale.

7. I livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovranno essere conformi alla normativa al momento vigente in materia di lavori pubblici.
8. Concluse le attività di cui sopra, il Comune procederà ad una consegna formale delle aree all'Interporto per consentire la realizzazione delle opere di cui sopra, previa comunicazione di invito alla sottoscrizione di apposito verbale, dal quale decorreranno i tempi per la realizzazione delle suddette opere.
9. Le opere dovranno essere realizzate sulla base dei progetti esecutivi, comprensivi di elaborati progettuali, computo metrico, previsione di spesa e programma lavori sottoposti al nulla osta del Servizio Lavori Pubblici del Comune e dagli Enti/Società preposti.
10. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati da Interporto mentre la sorveglianza sarà effettuata dall'ufficio Tecnico Comunale. La Società interporto provvederà ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra indicate direttamente secondo le norme di cui al D.Lgs 163 del 12/04/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi, forniture " e s.m. e i. se ed in quanto applicabili.
11. Il collaudo anche parziale e/o per stralci funzionali di tutte le opere di cui sopra, sarà effettuato da un tecnico indicato dal Comune contestualmente all'inizio lavori ed a spese facenti capo ad Interporto. Tale collaudo potrà essere effettuato in corso d'opera e concludersi comunque non oltre 120 (centoventi) gg dalla fine lavori trasmessa dalla Direzione Lavori (D.L) a mezzo di lettera raccomandata all'Ufficio tecnico del Comune.

12. Ogni spesa relativa a progettazione, direzione lavori, piani di sicurezza, collaudi ed indennità di esproprio (ed eventuali oneri legali e notarili derivanti) è a carico di Interporto.
13. Inoltre Interporto spa, qualora si avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle infrastrutture generali - IG (mediante appalto o subappalto o cottimo) dovrà curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle norme in materia di antimafia e anticorruzione. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio dei lavori delle opere suddette.

Articolo 6 (obblighi di Interporto: opere per la riduzione e il contenimento dell'inquinamento acustico, luminoso e ambientale)

1. L'Interporto si impegna a monitorare costantemente l'impatto acustico e l'inquinamento luminoso generato dall'insediamento, intervenendo direttamente a sua cura e spese sulle aree e impianti di proprietà del medesimo, laddove gli impatti suddetti generino criticità nell'edificio residenziale circostante e/o superino i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
2. L'Interporto si impegna pertanto a presentare con oneri a suo carico, un piano di risanamento acustico ai sensi della Legge n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e in ragione degli artt. 1.5 e 4.2 delle norme tecniche di attuazione del piano di classificazione acustica del Comune di Bentivoglio (approvato con D.C.C n°47 del 26/04/2004 e successiva variante approvata con D.C.C n°25 del 28/5/2008 esecutiva a tutti gli effetti di legge).

Detto piano di risanamento dovrà portare particolare attenzione agli aggregati/abitati in sofferenza, prevedendo un crono-programma per la risoluzione delle problematiche individuate di concerto con l'Amministrazione Comunale, così come precisato anche nella comunicazione dell'Agenzia Regionale (prot. 756/2015) la quale riporta espressamente quanto segue:

" ...in sede di elaborazione del Piano sia previsto, in accordo con le norme tecniche di attuazione alla classificazione acustica comunale,

una verifica previsionale, da parte della Società Interporto, finalizzata alla determinazione dell'esposizione al rumore delle aree urbane prospicienti l'insediamento Interporto esistenti ed in previsione (Castagnolino e S. Maria in Duno) nonché degli insediamenti abitativi sparsi inclusi nell'ambito della zona urbanistica dell'Interporto ciò al fine de determinare le eventuali potenziali criticità e le eventuali relative misure di contenimento del rumore; detto piano dovrà essere corredato da un crono programma..."

Tale documento, redatto da tecnici abilitati, dovrà essere presentato entro e non oltre (60) sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e dovrà contenere dettagliatamente tempi e modi per l'esecuzione degli interventi necessari per risolvere tutte le criticità acustiche; la documentazione verrà trasmessa alla competente Agenzia Regionale – A.R.P.A per la formulazione del parere di competenza a seguito del quale Interporto procederà con la realizzazione di tutti gli interventi di miglioramento ivi previsti. Il piano del presente comma non preclude la possibilità dell'Amministrazione comunale affrontare, di concerto con la società Interporto, eventuali sofferenze che possano rivelarsi successivamente alla sottoscrizione del piano stesso.

3. L'Interporto si impegna inoltre a mettere a norma gli impianti di illuminazione di sua proprietà adeguandoli alle nuove normative ambientali in materia di inquinamento luminoso, attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie, così come già fatto per alcuni comparti già edificati in area interportuale. Tali interventi dovranno essere eseguiti entro il raggiungimento di una quota pari al 70% della superficie realizzabile del III° PPE. A tale scopo ogni istanza di Permesso di Costruire relativa ai capannoni interportuali del III° PPE dovrà essere corredata, oltre dalle consuete relazioni di fattibilità in ordine a superficie coperta, verde, ecc... anche da una tabella che dimostri la percentuale di superficie "utilizzata" ai fini della dimostrazione del raggiungimento della quota del 70%. A conclusione dei lavori di adeguamento impiantistico, dovrà essere depositata la relativa certificazione prescritta dalla vigente normativa in materia redatta da un tecnico abilitato, attestante la messa

a norma dell'impianto di illuminazione.

4. L'Interporto si impegna inoltre ad eseguire tutti gli interventi necessari per migliorare gli obiettivi prestazionali dell'intera struttura interportuale con particolare riferimento alle azioni di seguito elencate:
- migliorare i luoghi di lavoro in relazione alla salubrità e igiene degli ambienti stessi;
 - prevenire e risolvere tutte le criticità relative all'inquinamento ambientale per le matrici aria, acqua, suolo e rifiuti. A tal fine l'Amministrazione Comunale anche in relazione a necessità specifiche che si potrebbero manifestare in futuro si riserva, oltre alla facoltà di richiedere agli organi competenti in materia (U.S.L. e A.R.P.A) le verifiche di merito, anche la possibilità di richiedere all'Interporto un intervento specifico e mirato utilizzando per tale scopo le migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento della presentazione del progetto di miglioramento/adequamento;
 - individuare metodologie di trattamento e smaltimento di tutti i reflui derivanti dalle attività dell'infrastruttura.

Gli obiettivi sopra elencati dovranno essere perseguiti interamente per tutti i fabbricati e le infrastrutture generali progettate a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; relativamente agli edifici e le infrastrutture esistenti, tali obiettivi andranno necessariamente perseguiti ogni volta che si rendano necessari interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamenti.

5. L'Interporto si impegna a mantenere gli scarichi dei reflui, convogliati in pubblica fognatura, entro i limiti stabiliti dai valori tabellari di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.e i. Qualora nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dall'ente gestore del servizio si evidenziassero situazioni anomale di "superamento" dei valori limiti di cui sopra, la società Interporto provvederà tempestivamente a porvi rimedio.
6. Per la verifica di tutti gli aspetti di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale si avvarrà del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e/o dell'ARPA, quali organi tecnici consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive

competenze come previsto dalla L.R. 44/1995 dell'Emilia-Romagna.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a fronte del manifestarsi di eventuali criticità, di richiedere l'intervento dei Servizi territoriali per verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti le matrici ambientali interessate (aria, acqua, suolo) in ossequio al Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/1998 esecutiva a tutti gli effetti di legge.

A seguito di tale verifiche la Società Interporto Spa si obbligherà per tanto, a realizzare ogni intervento di "mitigazione ambientale e/o acustica" ritenuto utile per il superamento di eventuali problematiche evidenziate, impegnandosi altresì a presentare a sua cura e spese, eventuali progetti di dettaglio ritenuti utili per la definizione degli aspetti esecutivi degli interventi da mettere in campo; l'esecuzione dei lavori e il completamento degli stessi dovrà avvenire nei tempi e modi stabiliti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bentivoglio. Nell'ambito del percorso sopra evidenziato sarà possibile concordare con i servizi territoriali preposti (A.R.P.A e A.U.S.L) eventuali perizie che potranno essere effettuate da tecnici incaricati da Interporto in contraddittorio con eventuali risultanze dei servizi territoriali suddetti.

- 7 Interporto si impegna a collaborare fattivamente con l'Amministrazione Comunale in relazione all'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi imposti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i., e dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Bologna (PPGR). Sarà compito dell'Interporto impegnarsi affinché, attraverso opportune forme pubblicitarie/divulgative e gestionali, tutti gli operatori seguano correttamente e costantemente le necessarie operazioni per la differenziazione dei rifiuti.
- 8 Interporto si impegna a favorire la mobilità pubblica dei dipendenti che operano all'interno della struttura logistica.

Art. 6 bis (fascia boscata e manutenzione aree verdi)

1. L'articolo 6 A.2) della Convenzione sottoscritta in data 11/06/1999 (rep.

4515), concernente l'impegno dell'Interporto a piantumare le zone indicate da P.R.G a "verde alberato – fascia boscata" è espressamente e in accordo tra le parti sostituito con quanto indicato al successivo comma.

2. A fronte della modifica della previsione di cui al comma precedente Interporto si impegna nella prima stagione utile (novembre 2015), a implementare in prossimità dell'abitato di Castagnolo Minore in corrispondenza dei mappali 527, 533, 539, 543, 547, 634, 643, 645, 651 e 689 del foglio 43, la fascia boscata esistente, ponendo a dimora n° 1 fila di alberi a ridosso della barriera anti rumore.

3. A fronte della modifica di cui al precedente comma 1) Interporto si impegna altresì a mantenere in proprietà la fascia boscata (realizzate nel I° e II° P.P.E e prevista nella nuova progettazione del III°P.P.E, esclusa quella di cui al punto 2) verificando la corretta piantumazione e attecchimento delle essenze ed effettuandone la manutenzione al fine di garantire la pubblica sicurezza e assicurare la salute e igiene secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato e da quello di Polizia Urbana e Rurale.

4. Su dette aree Interporto si impegna fin da ora a costituire a titolo gratuito a beneficio del Comune di Bentivoglio diritti reali di godimento (servitù di passaggio) qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale per l'eventuale prolungamento della rete ciclo-pedonale comunale. Tale possibilità verrà preventivamente concordata con Interporto.

5. Resta facoltà di Interporto recintare l'intera fascia boscata secondo le modalità che verranno concordate con gli uffici preposti, utilizzando materiali e/o soluzioni ammesse dal vigente regolamento urbanistico ed Edilizio – RUE nonché nel rispetto del codice civile. Dovrà comunque essere garantito quanto citato al precedente comma 4) così come dovranno essere garantite le viabilità di uso pubblico (pista ciclo-pedonale);

6. Gli impegni afferenti la manutenzione ordinaria delle aree verdi – pertinenze stradali pubbliche – sui tratti delle strade comunali di via Santa Maria in Duno e Rotonda Segnatello come meglio individuati e specificati nella convenzione siglata in data 01/06/2001 – rep. 9602 sono qui interamente riportati divenendo parte integrante e sostanziale del presente

atto. Tali obblighi, analogamente a quanto stabilito ai precedenti punti per la fascia boscata, dovranno essere inseriti e riportati espressamente in tutti gli atti di cessione nei confronti di tutti gli aventi causa.

Art. 7 (Tempistiche e durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata sino al completamento del Piano di Sviluppo Edilizio dell'intera area Interportuale e delle relative infrastrutture e opere inerenti e conseguenti.
2. In relazione alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 5 si rimanda agli specifici atti di Giunta e/o agli accordi contrattuali l'individuazione dei tempi per la presentazione della documentazione progettuale e per il completamento delle opere stesse.
3. Relativamente agli altri impegni di cui ai precedenti artt. 4 e 6 si individuano di seguito le relative tempistiche:
 - realizzazione dell'**accesso nord** secondo le tempistiche stabilite nel precedente art. 4 punto 7);
 - realizzazione dell'**accesso sud** secondo le tempistiche stabilite nel successivo art. 7 bis);
 - presentazione del **piano di risanamento acustico e realizzazione degli interventi conseguenti** come definito al precedente art.6 comma 2);
 - **interventi di adeguamento dell'impianto di illuminazione** a servizio della struttura interportuale come definito al precedente art.6 comma 3).

Art. 7 bis (accesso sud)

1. Con riferimento all'accesso sud citato al comma 1 del precedente art.4) Interporto si impegna a presentare il progetto preliminare (nuovo asse stradale e relativa rotatoria di innesto sulla Via Rotonda Segnatello), unitamente a tutte le necessarie opere di mitigazione ambientale/acustica, secondo lo schema progettuale di cui all'allegato "A" che del presente atto è parte integrante e sostanziale seguendo le scadenze di seguito riportate:

- a) presentazione al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bentivoglio entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, del piano particellare di esproprio per la realizzazione del nuovo accesso sud completo di tutta la necessaria documentazione per l'attivazione della procedura espropriativa.
- b) a seguito dell'avvenuta approvazione del piano particellare di esproprio prodotto dalla Società Interporto di cui alla lettera a) il Comune avvierà le procedure espropriative. Sarà cura della Società Interporto rimborsare al Comune tutte le spese relative alla procedura espropriativa (indennità, spese tecniche, legali e notarili) in quanto non ricomprese nell'importo complessivo di cui al precedente art.5 comma 2). Concluse le procedure espropriative in capo all'Amministrazione Comunale gli uffici preposti procederanno ad una consegna formale delle aree ad Interporto previa comunicazione di invito alla sottoscrizione di apposito verbale.
- c) presentazione al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bentivoglio del progetto preliminare delle opere entro 3 mesi dal deposito della comunicazione di inizio lavori dell'ultimo titolo abilitativo relativo al primo stralcio attuativo del III° PPE. Il progetto preliminare dovrà contemplare oltre al nuovo accesso sud e alle relative opere di connessione con la viabilità comunale (rotatoria) anche la completa e corretta dismissione dell'attuale accesso interportuale che si immette sulla via Santa Maria in Duno. A tale scopo modalità e scelte tecniche relative alla dismissione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. Analogamente tale progetto dovrà prevedere la predisposizione per l'attraversamento, mediante sottopassaggio o opera equivalente della pista ciclo-pedonale così come premesso anche al comma 2) del precedente art.4);
- d) entro i 3 mesi successivi dalla formale approvazione del progetto preliminare di cui sopra, Interporto provvederà alla presentazione del progetto definitivo, anch'esso oggetto di verifica e validazione da parte del competente servizio. L'approvazione del progetto definitivo

- avverrà entro 2 mesi dalla relativa presentazione;
- e) entro i 2 mesi successivi dalla formale approvazione del progetto definitivo di cui sopra Interporto provvederà alla presentazione del progetto esecutivo anch'esso oggetto di verifica e validazione da parte del competente servizio. L'approvazione del progetto esecutivo avverrà entro 2 mesi dalla relativa presentazione;
 - f) I livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovranno essere conformi alla normativa al momento vigente in materia di lavori pubblici. Qualora durante le fasi progettuali e concertative si riuscisse ad arrivare ad un grado di definizione progettuale (progetto esecutivo) tale da poter consentire il superamento del crono-programma di cui ai punti precedenti, sarà facoltà del Comune procedere direttamente all'approvazione del progetto esecutivo;
 - g) L'avvio del cantiere relativo alle opere infrastrutturali di cui alla presente convenzione avverrà a seguito del raggiungimento di una quota pari al 70% della superficie realizzabile del III° PPE. A tale scopo ogni istanza di Permesso di Costruire relativa ai capannoni interportuali del III° PPE dovrà essere corredata, oltre dalle consuete relazioni di fattibilità in ordine a superficie coperta, verde, ecc... anche da una tabella che dimostri la percentuale di superficie "utilizzata" ai fini della dimostrazione del raggiungimento della quota del 70%;
 - h) Lungo tutto il lato est della nuova viabilità interporto, allo scopo di mitigare gli impatti ambientali (acustici, luminosi, ecc..) della nuova infrastruttura sui fabbricati/abitati limitrofi occorrerà predisporre le necessarie soluzioni tecniche atte a garantire i requisiti di isolamento ambientale dei recettori – abitazioni. Le soluzioni tecniche individuate potranno essere implementate anche utilizzando eventuali schermature verdi (piantumazioni di essenze arboree).
2. Le opere dovranno essere realizzate sulla base dei progetti esecutivi, comprensivi di elaborati progettuali, computo metrico, previsione di spesa e programma lavori sottoposti al nulla osta del Servizio Lavori

Publici del Comune e dagli Enti/Società preposti.

3. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati da Interporto mentre la sorveglianza sarà effettuata dall'ufficio Tecnico Comunale.
La Società interporto provvederà ad eseguire le opere di urbanizzazione sopra indicate direttamente, secondo le norme di cui al D.Lgs 163 del 12/04/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori servizi, forniture " e s.m. e i. se ed in quanto applicabili.
4. Il collaudo anche parziale e/o per stralci funzionali di tutte le opere di cui sopra, sarà effettuato da un tecnico indicato dal Comune contestualmente all'inizio lavori. Tale collaudo potrà essere effettuato in corso d'opera e dovrà concludersi comunque non oltre 120 (centoventi) gg dalla fine lavori trasmessa dalla Direzione Lavori (D.L) a mezzo di lettera raccomandata all'Ufficio tecnico del Comune.
6. Inoltre Interporto spa, qualora si avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle infrastrutture generali - IG (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle norme in materia di antimafia e anticorruzione. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio dei lavori delle opere suddette.
7. Le opere dovranno essere completate entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di "avvio del cantiere" di cui al comma 1) lettera g) del presente articolo.
8. Una volta eseguito e collaudato il nuovo asse di penetrazione alla struttura interportuale, così come meglio rappresentata nell'elaborato "A" la sede stradale unitamente alle opere per la mitigazione ambientale di cui al precedente punto 1 lettera h), verranno cedute ad Interporto S.p.a. Detta infrastruttura si configurerà conseguentemente come una viabilità privata per la quale il Comune di Bentivoglio non avrà nessun obbligo manutentivo e responsabilità in ordine ad inconvenienti viabilistici.
9. La rotatoria di innesto tra il nuovo asse stradale e la via Rotonda Segnatello, così come meglio rappresentata nell'elaborato "A" allegato alla presente convenzione, una volta collaudata rimarrà invece di proprietà comunale.

10. Tutte le spese relative alla progettazione, direzione lavori, piani di sicurezza, collaudi ed indennità di esproprio ed eventuali oneri legali e notarili inerenti e conseguenti gli adempimenti del presente articolo sono a carico di Interporto non rientrando nell'importo di cui al comma 2) del precedente art.5.

Art. 8 (Accordo territoriale per la definizione di un nuovo indice edificatorio e contestuale realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico)

Il Comune di Bentivoglio e Interporto S.p.a con la presente convenzione si impegnano, qualora formalmente richiesto da Interporto, ad attivare una procedura di Accordo Territoriale da sottoscrivere con la Città Metropolitana in variante alla pianificazione urbanistica portante la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e della previsione di un indice edificatorio aggiuntivo che verrà dettagliatamente specificato all'interno dell'Accordo stesso. Nell'ambito di tale accordo procedimentale, in variante alla pianificazione urbanistica, si individueranno specifiche opere infrastrutturali o di pubblica utilità la cui disciplina verrà esplicitata con specifica convenzione urbanistica e/o analogo strumento di concertazione istituzionale previsto dagli strumenti urbanistici: tale atto verrà sottoscritto a seguito dell'approvazione del suddetto accordo territoriale.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Territoriale il Comune di Bentivoglio si impegnerà ad adeguare la strumentazione urbanistica vigente (Piano Strutturale Comunale – P.S.C e del Regolamento Edilizio Urbanistico – R.U.E), sarà invece compito di Interporto s.p.a presentare tutta la documentazione necessaria per l'approvazione della modifica al Piano di Sfruttamento Edilizio (P.S.E) e il conseguente adeguamento degli strumenti attuativi discendenti (P.P.E) che seguiranno le procedure di cui agli artt. 5 e 35 della L.R 20/2000 dell'Emilia-Romagna.

Articolo 9 (varianti agli strumenti attuativi : obblighi del soggetto attuatore)

1. In ragione delle nuove previsioni viabilistiche, contestualmente successivamente all'approvazione in Consiglio Comunale dei contenuti urbanistici della presente convenzione, si procederà all'approvazione dello schema direttore dell'intero assetto interportuale con l'individuazione delle aree già edificate e della previsione del III°PPE: tale documento corredato dalla necessaria documentazione progettuale costituirà la 5^a variante al P.S.E. e diverrà strumento di riferimento per la presentazione degli strumenti attuativi di cui ai punti seguenti.
2. Successivamente agli adempimenti di cui sopra, si potrà dar corso alla procedura istruttoria finalizzata all'approvazione del III° Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE). Tale strumento attuativo potrà essere presentato solamente quando la Società Interporto sarà proprietaria di tutti i terreni ricompresi all'interno del PPE così come prevede l'art. 31 paragrafo 6) punto 2- del RUE vigente, ovvero avrà titolo quali preliminare d'acquisto ovvero autorizzazione con delega espressa della proprietà catastale. E'altresì ammessa, grazie ad una apposita procedura di variante al RUE attivata dal Comune di Bentivoglio con D.C.C n°17 del 9/04/2015 esecutiva a tutti gli effetti di legge, la possibilità di presentare il III° P.P.E anche per i soli sub-comparti attuativi individuati nel PSE di cui sopra. In tal caso la titolarità delle aree verrà richiesta limitatamente ai mappali ricompresi nel sub comparto. Il PPE seguirà le procedure di cui all'art. 35 della L.R 20/2000 dell'Emilia-Romagna, e nell'ambito di tale procedura si alleggerà anche tutta la necessaria documentazione di cui all'art.5 della medesima legge regionale.
3. A seguito dell'approvazione del piano di cui sopra occorrerà depositare l'istanza di Permesso di Costruire relativamente alle opere di urbanizzazione del III° P.P.E. Sarà facoltà di Interporto presentare un'unica istanza per tutte le urbanizzazioni del suddetto III° P.P.E (o relativo sub - comparto attuativo) unitamente a tutti i pareri di competenza degli enti gestori o, in relazione a specifiche esigenze presentare le opere di urbanizzazione unitamente ai titoli abilitativi dei capannoni interportuali di riferimento (di cui al successivo punto 4).

Anche in quest'ultima ipotesi Interporto dovrà allegare le necessarie autorizzazioni di competenza degli enti gestori.

- 4 In relazione agli impegni di cui al precedente art. 7 bis) si precisa che ogni istanza di Permesso di Costruire relativa ai capannoni interportuali del III° PPE potrà essere presentata solo a seguito dell'approvazione dello strumento attuativo di cui al comma 2) nonché dei successivi adempimenti relativi alle opere di urbanizzazioni del punto 3) del presente articolo e dovrà essere corredata, oltre dalle consuete relazioni di fattibilità in ordine a superficie coperta, verde, ecc... anche da una tabella che dimostri la percentuale di superficie "utilizzata" ai fini della dimostrazione del raggiungimento della quota del 70%.
5. Conseguentemente all'approvazione del PSE Interporto si impegna ad attivare la procedura di Screening ex. art.9 della LR 9/1999 dell'Emilia-Romagna individuando con l'ente competente che, ai sensi dell'art.5 punto 1) del suddetto dispositivo normativo è la regione stessa, lo strumento urbanistico più idoneo e/o il titolo abilitativo da sottoporre a tale procedura. Tale istanza dovrà essere presentata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP dell'Unione Reno-Galliera. Diversamente qualora l'ente competente non ritenga di dover assoggettare la struttura interportuale, con riferimento al III° PPE e ai relativi fabbricati e infrastrutture, occorrerà che Interporto acquisisca idonea attestazione e dichiarazione analoga a quella depositata in data 25/2/2014 – prot. 2768 relativamente ai fabbricati del II° PPE rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 9 bis (attivazione varianti urbanistiche : impegno del Comune)

1. Ferma restando l'attuale perimetrazione del Polo funzionale Interporto, così come individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP (art. 9.4) e recepita nel Piano Strutturale Comunale – PSC (tav.1), il Comune di Bentivoglio si impegna ad attivare una variante cartografica avente ad oggetto la modifica della fascia boscata prevista dal RUE e riportata anche nel PSC. Tale modifica, consistente nel

“ridisegno” delle aree all’interno del perimetro definito dal PTCP e riconfermato nel PSC, potrà prevedere, la rimodulazione delle attuali aree destinate all’edificazione dell’infrastruttura interportuale (polo funzionale esistente – APF e polo funzionale di previsione - APF-N) e alla realizzazione della fascia boscata. A seguito dell’approvazione della suddetta variante cartografica, la Società Interporto S.p.A. si impegna ad adeguare di conseguenza gli strumenti urbanistici attuativi (PSE e PPE).

2. Il Comune e Interporto concordano sull’opportunità di localizzare la superficie esistente negli aggregati edilizi ex rurali cartografati negli elaborati del RUE vigente e normati all’art. 33.3 del medesimo strumento urbanistico. In conseguenza l’Amministrazione Comunale si impegna ad avviare un procedimento unitamente a tutti gli altri enti sovraordinati competenti, per localizzare tali superfici, all’interno del territorio comunale o in altro comune limitrofo su aree che la Società Interporto S.p.A. stessa metterà a disposizione.
3. Analogamente a quanto riportato al precedente comma 2, il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico unitamente a tutti gli enti sovraordinati competenti, per inserire, all’interno delle funzioni attualmente ammesse dal RUE per l’ambito interportuale, gli usi commerciali. Una volta concluso il procedimento di variante degli strumenti urbanistici sovra ordinati e comunali, sarà compito di Interporto S.p.A. adeguare, qualora necessario, gli strumenti urbanistici attuativi (PSE e PPE).
4. Tutte le spese tecnico, legali e notarili inerenti e conseguenti gli adempimenti del presente articolo sono a carico di Interporto non rientrando nell’importo di cui al comma 2) del precedente art.5.

Articolo 10 (onerosità dei titoli abilitativi)

- 1 L’onerosità dei Permessi di Costruire dei fabbricati da realizzare in area interportuale si compone, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione edilizia, di un contributo di costruzione da versare all’Amministrazione comunale prima del ritiro degli stessi così suddiviso:

- gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in quanto le opere di urbanizzazioni vengono realizzate direttamente dalla società Interporto s.p.a;
 - gli oneri di urbanizzazione secondaria verranno ridotti al 50% conformemente a quanto stabilito dall'art. 1.6.11 della Delibera di Consiglio Regionale n°3098 del 14/3/1990.
2. Gli interventi di recupero degli aggregati rurali individuati all'art. 33.3 del RUE saranno invece assoggettati al versamento dell'intero contributo di costruzione previsto dalla vigente legislazione regionale e nazionale, nonché al versamento della quota afferente gli extra oneri stabilita con Delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 25/09/2006 esecutiva a tutti gli effetti di legge .

Articolo 11 (Documenti costitutivi del presente atto)

1. La presente convenzione, è costituita dagli elaborati progettuali depositati in data 28/05/2015 - prot. 7685 di seguito elencati, realizzati a cura e spese di Interporto, che ne fanno parte integrante e sostanziale e verranno utilizzati come guide progettuali per tutti gli adempimenti previsti ai precedenti artt. 4, 6, 6 bis) e 7 bis) ed in particolare:
- all "A" - schema progettuale per la realizzazione dell'ACCESSO SUD scala 1:1.000;
 - all "A.1" - quadro economico per la realizzazione dell'ACCESSO SUD;
 - all "B" – schema direttore 5[^] variante generale al Piano di Sfruttamento edilizio –PSE con individuazione dei sub comparti attuativi del III° PPE scala 1:2.500;
 - elab. "B.1" schema direttore costituente la 5[^] variante generale e del P.S.E con individuazione delle superfici scala 1:2.500;
 - elab. "C" – schema riassuntivo delle superfici edificate e edificabili.
- Gli elaborati A, B e B.1 per motivi di riproducibilità del formato verranno allegati al presente atto in un formato "fuori scala" copia informatizzata e cartacea degli stessi (riprodotti su supporto cartaceo alla scala indicata a

fianco dell'elaborato nell'elenco di cui sopra) verrà tenuta agli atti presso gli uffici comunali.

ART. 12 (Garanzie)

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 6 bis) e 7 bis) Interporto presterà a beneficio del Comune di Bentivoglio polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (redatta secondo lo schema tipo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 115 del 8/11/2012 esecutiva a tutti gli effetti di legge) per un ammontare complessivo pari all'intero importo dei lavori da realizzare così come desumibile dai computi metrici estimativi redatti da tecnico abilitato. L'importo delle garanzie fideiussorie verrà opportunamente determinato al momento della presentazione degli elaborati specifici. Le polizze di cui sopra, verranno depositate al momento dell'inizio dei lavori relativi a ogni singola opera prevista in convenzione e sarà svincolata entro 60 (sessanta) giorni dall'esito positivo del collaudo delle opere stesse.

Il mancato deposito delle polizze di cui sopra nel termine previsto costituirà motivo per il diniego del certificato di conformità edilizia e agibilità degli immobili in corso di costruzione e impedirà il rilascio di ulteriori permessi di costruire.

La polizza depositata deve intendersi anche a garanzia di eventuali danni alla proprietà pubblica esterna alle aree di intervento in relazione al transito di veicoli, all'uso di attrezzature, a comportamenti di persone che, in conseguenza dell'attività edificatoria in loco, determinino danni alla cosa pubblica.

L'inosservanza degli obblighi assunti col presente atto, salve sanzioni previste al riguardo dalle norme vigenti in materia, dà diritto al Comune di escutere del caso in tutto od in parte secondo la violazione commessa, la fideiussione prestata e a provvedere, a suo insindacabile giudizio, laddove sia possibile, alla realizzazione d'ufficio di quanto previsto dalla presente convenzione, con spese a carico di Interporto che si è reso inadempiente.

Per quanto attiene alla parziale o totale mancata attuazione delle opere previste in convenzione, il Comune potrà concedere al soggetto attuatore

180 giorni per la loro regolarizzazione, trascorsi i quali si procederà a far ultimare, correggere o realizzare quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma prestata a garanzia e facendo gravare, su Interporto Spa, l'eventuale maggior spesa.

ART. 13 (Spese)

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipulazione del presente atto, nonché ogni altro atto di registrazione e tassazione nessuna esclusa, sono a totale carico della Società Interporto.

Art. 14 (Contestazioni - Foro competente)

Per quanto non contemplato nella presente convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge ed ai provvedimenti già citati in premessa, nonché al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE – approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30 agosto 2011 esecutiva a tutti gli effetti di legge), ed alle norme vigenti attualmente nel Comune di Bentivoglio.

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti in dipendenza e comunque in relazione alla presente convenzione saranno demandate al Tribunale di Bologna.

Art. 15 (trattamento dati personali)

I comparanti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

I comparanti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi potranno essere

inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.